

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
UFFICIO II - ORDINAMENTO

N. 333-A/9807.F.6.2

Roma, 23 gennaio 2004

OGGETTO: Art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 – Disciplina del congedo parentale per parto plurimo.

- AI SIGG. DIRETTORI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" S E D E

- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA  
PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE  
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA  
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE  
TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA POLIZIA DI  
STATO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO S E D E
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO  
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA  
SCIENTIFICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI  
STATO R O M A
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO  
LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA  
POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA  
POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

Come noto la materia dei congedi parentali è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ed, in particolare, per il personale della Polizia di Stato dall'art. 21 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, ed è stata illustrata nelle circolari n. 333-A/9807.F.6.2 datata 6 agosto 2001 e n. 333-A/9807.B.6. del 24 gennaio 2003.

In sede applicativa della citata normativa sono emerse alcune problematiche interpretative, con particolare riferimento all'aspetto retributivo, per il quale si rende opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

In via preliminare, giova richiamare l'attenzione sul contenuto dell'art. 21 del DPR 164/02 che testualmente recita: *“al personale con figli minori di anni tre che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'art. 32 del T.U. a tutela della maternità, è concesso il congedo straordinario di cui all'art. 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto”*.

Come peraltro già illustrato nella circolare datata 6 agosto 2001, al personale della Polizia di Stato che fruisca del congedo parentale per assistere il proprio figlio, si applica il regime economico del congedo straordinario, previsto dall'art. 37 del DPR 3/57 – T.U. degli impiegati civili dello Stato e successive modifiche ed integrazioni, qualora non utilizzato ad altro titolo, nella misura massima di 45 giorni interamente retribuiti da fruire, anche frazionatamente, nell'arco dei tre anni di età del bambino.

Si conferma a tal riguardo che per il periodo di congedo parentale eccedente il limite dei 45 giorni per anno solare e comunque per un periodo massimo complessivo tra coniugi, non superiore a sei mesi nei primi tre anni di vita del bambino, sarà corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione.

A tal proposito giova precisare che qualora i coniugi nei primi tre anni di vita del bambino abbiano già fruito di un periodo massimo complessivo di sei mesi di astensione facoltativa, il dipendente che richieda un periodo del predetto congedo non ha diritto ad alcuna retribuzione anche se avrà ancora a disposizione, in tutto o in parte, il congedo straordinario previsto dall'art. 37 del citato D.P.R. n. 3/1957, relativo all'anno in corso.

Premesso quanto sopra si richiama in particolare l'attenzione sulla disciplina del **parto plurimo**.

A tal proposito appare opportuno chiarire che anche per il parto plurimo il congedo di maternità resta fissato nei limiti previsti dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 151/2001, indipendentemente dal numero della prole.

Per quanto concerne, invece, il congedo parentale, si richiama quanto sancito dall'art. 32 del T.U. 151/2001 ove è previsto che *“per ogni bambino, nei primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro...”*. Alla luce di tale disposizione si ritiene opportuno precisare che nell'ipotesi di **parto plurimo**, il personale della Polizia di Stato potrà fruire del predetto congedo in relazione a ciascun figlio e pertanto avrà titolo a percepire, nei primi tre anni di vita, il trattamento economico del congedo straordinario, nella misura di 45 giorni interamente retribuiti, **per ogni bambino**, nei termini e nelle modalità sopra illustrati.

Nel caso in cui entrambi i coniugi siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, il trattamento economico ivi specificato verrà attribuito a ciascuno di essi.

Si soggiunge, inoltre, che il beneficio del congedo parentale per **parto plurimo** dovrà essere accordato a far data dall'entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53; pertanto qualora siano stati emessi, nei confronti degli aventi diritto, provvedimenti di concessione del congedo parentale non conformi al trattamento economico illustrato nella presente circolare, tali provvedimenti dovranno essere annullati e contestualmente si dovrà procedere all'emanazione di un nuovo decreto con la determinazione della retribuzione effettivamente spettante.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

IL DIRETTORE CENTRALE  
CALVO